

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Senatori BARTOLOMEI ed altri: <i>Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)</i> (3519)	621
PRESIDENTE	621, 623, 625, 626
FLAMIGNI	623, 624
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	622, 623, 624, 625, 626
ZOLLA, <i>Relatore</i>	621, 623, 624, 625, 626
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori CIFARELLI ed altri: <i>Intervento straordinario a favore delle attività musicali (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato)</i> (3982)	626
PRESIDENTE	626, 627, 630, 631, 632
ALFANO	628, 631
BOLDRIN, <i>Relatore</i>	626, 628, 630
CABRAS	627
SARTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	630, 631
TRIVA	627
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	632

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Bartolomei ed altri: Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri: « Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1975.

L'onorevole Zolla ha facoltà di replicare agli intervenuti nella discussione sulle linee generali.

ZOLLA, *Relatore*. Vorrei soltanto ricordare che nella seduta precedente ho chiesto un rinvio della discussione perché ritenni di non essere in grado di dare in sede di

replica una valutazione immediata sugli emendamenti presentati. Nella seduta odierna posso sciogliere la riserva. Vi è un primo emendamento all'articolo 1 che intende aggiungere un comma inteso a fare sì che la speciale elargizione di cui al comma precedente si effettua anche a favore dei superstiti delle vittime del dovere delle forze armate, del Corpo dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili urbani, del personale civile in servizio negli stabilimenti carcerari e delle altre categorie dei dipendenti dello Stato, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; tale emendamento è firmato dai colleghi Flamigni, Tripodi Girolamo, Donelli, Iperico, De Sabbata, Monti, Lavagnoli. A questo emendamento, almeno secondo quanto mi è stato segnalato, è stata fatta un'ulteriore aggiunta per cui le provvidenze in esame verrebbero estese anche ai superstiti dei cittadini deceduti mentre prestano la propria collaborazione alle forze di polizia. A questo proposito vorrei osservare che l'articolo 1 nel testo che ci è pervenuto dal Senato ha una sua propria fisionomia e riguarda la concessione di provvidenze ai familiari dei caduti delle forze dell'ordine; quindi l'introduzione di questo emendamento, che allarga notevolmente la portata del provvedimento, viene ad alterare quella fisionomia ed a rendere alquanto incerto l'ulteriore *iter* del provvedimento stesso. Per questa ragione io ritengo di esprimere parere contrario; così come ritengo di esprimere parere contrario al secondo emendamento presentato all'articolo 1 là dove propone di aggiungere al testo originario che la pensione privilegiata di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 spetta anche alle vedove e agli orfani degli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco deceduti nell'espletamento dei servizi di soccorso. L'emendamento prevede altresì che la pensione privilegiata spetta inoltre alle vedove e agli orfani delle forze armate, degli appartenenti ai Corpi dei vigili urbani, e del personale civile in servizio negli istituti di pena o di rieducazione, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Anche in questo caso vorrei osservare che il tema in discussione non è quello delle

pensioni privilegiate ma quello di cui ho precedentemente fatto cenno, e quindi l'introduzione di questo emendamento è, per una ragione di tecnica legislativa e anche di sostanza, veramente estranea al provvedimento stesso. Desidero anche aggiungere che questa logica estensiva potrebbe portare ad un certo punto a considerazioni anche più ampie, cioè all'attribuzione di indennità di questo tipo non soltanto ai familiari di qualche cittadino deceduto mentre prestava la sua collaborazione alle forze di polizia (dizione alquanto vaga che non permette di identificare la categoria beneficiaria di tale provvedimento), ma anche ai familiari di qualunque dipendente dello Stato che sia deceduto per cause di servizio; infatti a questo punto non ci sarebbe motivo di opporsi ad una ulteriore dilatazione del provvedimento medesimo.

Naturalmente esprimo parere favorevole nei confronti dell'emendamento presentato dal sottoscritto al fine di far valere il provvedimento dal 1° gennaio 1975. Ho già spiegato i motivi che mi hanno spinto alla presentazione dell'emendamento stesso, nel corso della precedente seduta, per cui ritengo di non dover aggiungere altro.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento Flamigni, Donelli ed altri, tendente a far applicare i benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 629 del 1973 con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Trovo che ciò sia opportuno al fine di trattare con equità i superstiti dei caduti dal 1° gennaio 1973 al 14 novembre dello stesso anno, data di entrata in vigore della legge che eleva la provvidenza in loro favore da due a 10 milioni.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Zolla sui diversi emendamenti. Desidero aggiungere soltanto una cosa: per quanto riguarda l'emendamento del relatore, ho fatto presente già nella passata seduta che il Governo ritiene si debba, per motivi di equità, equiparare il trattamento riservato a coloro che godono delle provvidenze di legge dopo il 14 novembre 1973, a quello di coloro che invece sono stati esclusi e che quindi, dal 1° gennaio 1973, avrebbero solo la provvidenza dei 2 milioni.

Ho già detto che, in sede amministrativa, il ministro dell'interno avrebbe provveduto ad operare elargizioni sino alla concorrenza dei 10 milioni. Comunque, se la Commissione

ritiene di sancire per legge questo principio, visto che in effetti vi è già l'adesione del Governo, non mi oppongo.

ZOLLA, Relatore. Desidero far presente che, secondo i dati in mio possesso, i deceduti delle forze dell'ordine dal 1° gennaio 1973 al 14 novembre dello stesso anno, sono 34. Il che vuol dire che per dare 10 milioni ad ogni famiglia ci vorrebbero 340 milioni, ma poiché due milioni per ogni nucleo familiare sono già stati versati, la somma da versare ammonta ora a 272 milioni.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. La volta precedente mi sono riferito in modo particolare all'agente Marino perché si tratta del caso più clamoroso, ma era nostra intenzione provvedere in eguale misura ai superstiti di tutti gli agenti deceduti in servizio nella lotta contro la criminalità.

Per i due emendamenti Flamigni ed altri mi associo a quanto già detto dall'onorevole relatore. Relativamente alla pensione si potrebbe prendere in qualunque momento una iniziativa ed io devo dichiarare già la disponibilità del Governo ad affrontare questo problema. Il Governo giudica, però, che questa non sia la sede adatta, anche per non ritardare l'entrata in vigore del provvedimento in esame, che ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Il Senato è venuto incontro a questa categoria sottolineando anche il significato morale che il provvedimento assume, e dunque proprio per mettere in risalto questo significato morale e politico si ritiene opportuno non procedere ad alcuna estensione. Il provvedimento è nato dall'esigenza di assicurare le provvidenze in oggetto alle forze di polizia, che sono le più esposte al rischio nella lotta alla criminalità; non è che in questo momento noi vogliamo sottovalutare le prestazioni, lo spirito di dedizione degli altri corpi, ma ovviamente si tratta di impegni diversi: i corpi di polizia sono istituzionalmente destinati ad affrontare determinati rischi.

In conclusione, pur non negando che in altri momenti si possa riprendere la discussione sulla materia dei due emendamenti in discussione, il Governo si dichiara ad essi contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è modificato come segue:

« La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 50.000.000 ».

FLAMIGNI. Ribadisco il concetto, già espresso nella precedente seduta, che non possiamo più accettare le argomentazioni relative all'esigenza di procedere con sollecitudine e di evitare qualsiasi ritardo. A suo tempo noi non abbiamo negato il nostro voto nella speranza che il Governo assolvesse agli impegni presi davanti alla nostra Commissione; poiché così non è avvenuto, pensiamo sia giusto oggi affrontare la discussione compiutamente.

Noi avevamo votato ordini del giorno ben precisi quando decidemmo di elevare i contributi da 2 milioni a 10 milioni ed il Governo si era riservato di presentare provvedimenti che estendessero la pensione privilegiata anche ad altri corpi, come ad esempio quello dei vigili del fuoco. Lei, onorevole Zolla, era presente in quella circostanza, e sa ora che nessun provvedimento è stato preso in tal senso dal Governo. Siamo quindi del parere che sia possibile decidere in questa seduta quanto non abbiamo deciso in passato.

Per quanto riguarda i dati forniti dall'onorevole Zolla faccio presente che trovo un netto, stridente contrasto con la dichiarazione resa dall'onorevole sottosegretario nel corso della precedente seduta. È necessario prendere atto della documentazione relativa; noi l'avevamo chiesta ma non ci è stata presentata. Secondo quanto ci ha detto l'onorevole Zolla sono 34 coloro che sono caduti vittime del dovere tra il 1° gennaio 1973 ed il novembre 1973.

ZOLLA, Relatore. Chiedo scusa onorevole Flamigni: i caduti complessivamente sono 38, ma quattro sono deceduti dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

FLAMIGNI. Nella precedente seduta mi pare che il sottosegretario ci aveva detto che erano 25, di cui due deceduti successivamente all'entrata in vigore della legge del 1973.

Abbiamo bisogno dunque di avere una documentazione che sia completa perché adesso in noi sorgono notevoli perplessità a causa di tali contraddizioni. Inoltre, onorevole sottosegretario, insieme alla cifra esatta dei caduti vorrei che lei ci desse anche dei chiarimenti in merito a cosa si intenda per « vittime del dovere ». Le porto un esempio: recentemente ad Imperia due agenti della polizia stradale sono stati travolti da un'auto mentre erano in servizio. I superstiti hanno diritto alla speciale elargizione? Ed ancora: alcuni carabinieri che trasportavano dei detenuti dalle carceri di Roma a quelle di Torino sono deceduti nel corso di questo trasbordo; hanno diritto alla elargizione speciale o no? Rientrano nella legge solo coloro che cadono in conflitti con delinquenti in occasione di operazioni di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria vere e proprie, o anche coloro che cadono nell'esercizio del loro dovere? La pregherei, onorevole sottosegretario, di rispondere dettagliatamente.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei in primo luogo fare una precisazione in merito al numero dei dipendenti dei corpi di polizia deceduti nell'adempimento del loro dovere negli anni 1973, 1974 e 1975. Devo riconoscere che nella precedente seduta dichiarai delle cifre diverse, ma l'onorevole Flamigni dovrebbe ricordare come all'inizio di seduta cercai di avere tali notizie dal Ministero, visto che non ero stato informato dell'impegno precedentemente preso dal mio collega. Forse da ricerche non troppo approfondite erano scaturiti quei dati: 25 deceduti nel 1973 e 29 nel 1974. Invece da accertamenti più approfonditi è risultato che nel 1973 sono deceduti 17 agenti di pubblica sicurezza, 15 carabinieri, 4 guardie di finanza, 2 agenti di custodia per complessive 38 unità. Nel 1974 sono deceduti 14 agenti di pubblica sicurezza, 9 carabinieri, 2 guardie di finanza, 4 agenti di custodia per complessive 29 unità, e tale cifra combacia con quanto dichiarato nella precedente seduta. Nel 1975 sino al 30 settembre sono morti 12 agenti di pubblica sicurezza, 3 carabinieri, nessuna guardia di finanza e nessun agente di custodia, quindi complessivamente 15 unità. Di queste 82 vittime 22 hanno perso la vita nel corso di conflitti a fuoco, 2 di attentati terroristici, 8 di operazioni di polizia giudiziaria, 3 nel corso di servizi di ordine pubblico e 47 per incidenti stradali.

FLAMIGNI. Sia il relatore sia il sottosegretario affermano di non poter accogliere il nostro emendamento perché si tratterebbe di ampliare notevolmente l'applicazione della legge.

In risposta a questa osservazione, desidero allora richiamare l'attenzione dei colleghi sulle origini della legge stessa, sulle sue modifiche, e sul fatto che già altre volte essa ha avuto un'estensione alquanto ampia.

Con decreto del 13 marzo 1921 si stanziava un fondo di 500 mila lire presso il Ministero degli interni per elargizioni non inferiori a lire 8 mila a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali e di carabinieri della regia guardia, di agenti investigativi vittime del dovere.

Con legge 22 gennaio 1942 la elargizione venne estesa alle famiglie degli agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 18 della legge 31 agosto 1907, e vorrei ricordare che non è mai stato abrogato quell'articolo in base al quale sono agenti di pubblica sicurezza anche i vigili urbani, le guardie campestri, i vigili...

ZOLLA, *Relatore*. Anche i sindaci lo sono.

FLAMIGNI. Vorrei si meditasse un poco sulla sperequazione che si è verificata, perché dopo il 1947 con una legge successiva la speciale elargizione venne portata a 100 mila lire, nel 1953 fu ancora ridimensionata con la postilla « si terrà conto della situazione della famiglia » (perché non doveva superare una certa cifra) ed infine, nel 1967, è stata estesa ai componenti delle altre forze armate vittime del dovere.

Successivamente l'elargizione è stata portata, nel 1968, a 2 milioni, ma limitatamente alle forze di polizia. Ciò vuol dire che per quanto riguarda i vigili urbani, e le altre forze armate non vi è stato adeguamento della elargizione, mentre per le forze di polizia essa è salita a 2 milioni prima per passare poi a 10 ed infine, secondo ciò che adesso si chiede, a 50 milioni.

Noi ci limitiamo quindi a chiedere un adeguamento anche per i vigili urbani, e per tutte quelle forze di polizia che devono impegnarsi nella lotta contro la criminalità. I carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, quelle di finanza, gli agenti di custodia, sono tutte persone esposte al rischio, e non si capisce perché quando qualcuna di esse cade, vittima del dovere, non si debbano rico-

noscere ai suoi superstiti gli stessi diritti spettanti alle famiglie degli agenti di polizia.

È vero che avremo meno vigili urbani tra i caduti, meno vigili del fuoco, però è indiscutibile che nella lotta contro la criminalità vi è una partecipazione anche di questi corpi di polizia. E poi la criminalità dilagante espone ormai ai propri rischi tutta la collettività, e la nostra opinione è — ne ho parlato la settimana scorsa con l'onorevole sottosegretario Zamberletti il quale mi era parso favorevole, tanto che ora mi meraviglio della mutata posizione del Governo in proposito, ed anche del fatto che l'onorevole Zamberletti sia assente — che ci sia in questo momento un particolare bisogno di stimolare la cooperazione tra i cittadini e le forze di polizia, nel senso che il cittadino non deve essere lasciato in condizione di pensare: « ma chi me lo fa fare di intervenire, se capita qualcosa a lui, alla sua famiglia viene versata una provvidenza, alla mia niente ».

Perché non riconoscere il principio che la speciale provvidenza spetta anche al cittadino che si trovi a collaborare con le forze di polizia durante certe azioni criminose? Se, per esempio, quel cittadino milanese offerto spontaneamente come ostaggio ai rapinatori della banca in cui in quel momento si trovava, fosse stato trucidato, non avrebbe forse avuto diritto la sua famiglia ad usufruire di quanto la legge prevede per i superstiti degli agenti di polizia? E perché vi ostinate a negare quanto per coscienza spetterebbe alle famiglie di quella assistente sociale e di quel medico trucidati nel carcere di Alessandria?

Vi assumete una grave responsabilità non incoraggiando la collaborazione tra il cittadino e le forze di polizia, e operate una grossa discriminazione tra gli uni e gli altri non riconoscendo i diritti del cittadino che cade vittima del proprio dovere.

Sappiate che gli appartenenti ai corpi di polizia sono i primi a rifiutare ed a respingere la vostra logica che è loro contraria, in quanto essi sentono il bisogno di essere strettamente collegati con la restante parte della popolazione nella lotta contro la criminalità.

Vi assumete una grave responsabilità, e noi insistiamo nella presentazione dei nostri emendamenti.

Se almeno accettiamo questo, possiamo rinunciare all'altro emendamento e confidare che ci sia la volontà di arrivare ad un provvedimento congruo; altrimenti siamo costretti ad insistere su tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Flamigni, Tripodi Girolamo, Donelli, Iperico, De Sabbata, Monti e Lavagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« La speciale elargizione di cui al comma precedente si effettua anche a favore dei superstiti delle vittime del dovere delle forze armate, del corpo dei vigili del fuoco, dei corpi dei vigili urbani, del personale civile in servizio negli stabilimenti carcerari e delle altre categorie dei dipendenti dello Stato deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Spetta inoltre ai superstiti dei cittadini deceduti mentre prestano la propria collaborazione alle forze di polizia ».

ZOLLA, Relatore. Sono contrario.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che, qualora questo emendamento venisse approvato, esso dovrebbe essere inviato alla V Commissione bilancio per il parere.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È respinto).

Il relatore onorevole Zolla ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 1 dopo le parole:

« lire 50.000.000 » *le parole:* « con decorrenza dal 1° gennaio 1975 ».

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

La discussione sull'articolo 1 è pertanto sospesa.

Gli onorevoli Flamigni, Tripodi Girolamo, Donelli, Iperico, De Sabbata, Monti, Dulbéc-

co e Lavagnoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

« La pensione privilegiata di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, spetta anche alle vedove e agli orfani degli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco deceduti nell'espletamento dei servizi di soccorso. Spetta inoltre alle vedove e agli orfani delle forze armate, degli appartenenti ai corpi dei vigili urbani e del personale civile in servizio negli istituti di pena o di rieducazione, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ».

ZOLLA, *Relatore*. Sono contrario.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Flamigni, Tripodi Girolamo, Donelli, De Sabbata, Monti, Dulbecco, Iperico e Lavagnoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-ter.

« I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applicano con decorrenza 1° gennaio 1973 ».

ZOLLA, *Relatore*. Sono favorevole.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio gli emendamenti affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta in attesa dei pareri della V Com-

missione bilancio sugli emendamenti che saranno a questa inoltrati sulla base delle votazioni effettuate.

Discussione della proposta di legge senatori Cifarelli ed altri: Intervento straordinario a favore delle attività musicali (Approvata dalla VI Commissione permanentemente del Senato) (3982).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cifarelli, Limoni e Pieraccini: « Intervento straordinario a favore delle attività musicali », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 luglio 1975.

L'onorevole Boldrin ha facoltà di svolgere la relazione.

BOLDRIN, *Relatore*. Penso che gli onorevoli colleghi siano al corrente dei nuovi termini in cui siamo chiamati a legiferare in ordine ad un provvedimento di straordinario finanziamento per le attività musicali. Infatti il disegno di legge organico, da più parti invocato, è stato finalmente presentato al Senato il 15 luglio, e riforma integralmente il settore; esso è stato affidato alla VII Commissione cui sono stati da tempo deferiti altri tre progetti organici di riforma, ad iniziativa dei senatori Bonazzola, Pieraccini e Spagnoli — che ha potuto già iniziare il dibattito sul tema del riordinamento di strutture di grande rilievo per il nostro paese.

La disciplina proposta dai quattro provvedimenti organici è radicalmente innovativa rispetto a quella prevista dalla legge n. 800 del 1967, e merita una attenta considerazione. Non mi soffermo ora su di essa, perché la Commissione sarà a suo tempo chiamata a decidere; desidero soltanto dire che, stando così le cose, possiamo sciogliere la nostra riserva sul provvedimento in esame, visto che ormai si tratta di attendere ancora poco per avere una riforma organica di tutte le attività musicali.

Considerata la realtà economica, e considerate le esigenze prospettate dalle varie categorie e da noi stessi, qui in Commissione, penso non ci rimanga altro che approvare questo progetto di legge di carattere straordinario che serve a consentire la sopravvivenza dei nostri enti lirici, e soprattutto a far fronte all'impegno gravoso di pagare

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1975

la tredicesima mensilità ai dipendenti. In questo modo non si fa altro che cercare di sanare la situazione finanziaria degli Enti fino al 31 dicembre del corrente anno, in attesa che la riforma organica provveda diversamente, come prima ho detto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIVA. Molto brevemente, dal momento che ci troviamo di fronte ad una situazione oggettivamente nuova, e non è questa la sede per esprimere un giudizio di merito sul disegno di legge presentato al Senato dal Governo, anche se ci possiamo rallegrare perché finalmente la grave carenza governativa in tal senso è stata ovviata.

Non posso tuttavia non sottolineare come i modi per eludere i propri impegni, da parte del Governo, siano due: uno è quello di non presentare disegni di legge, l'altro di presentare provvedimenti che ricalcano in tutto e per tutto le impostazioni del passato. Auguriamoci che non sia questo il caso, e che il disegno di legge presentato al Senato sia veramente e profondamente innovativo.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, mi rendo conto che, essendo in seconda lettura, un emendamento rimanderebbe il testo al Senato, però devo fare un'osservazione: mi sembra un controsenso elevare, all'articolo 2, i fondi da 16 a 30 miliardi, e poi autorizzare, sempre allo stesso articolo, gli Enti a contrarre mutui per l'importo di altri 30 miliardi. In questo modo per coprire un disavanzo di esercizio si contrae un debito, e il debito dell'anno successivo copre il nuovo disavanzo più il debito dell'anno precedente. Pertanto, ad un crescente indebitamento degli enti, fa riscontro una insufficiente previsione di spesa, perché da anni sappiamo ormai che 30 miliardi sono assolutamente insufficienti per gli enti lirici.

Questi sono atteggiamenti, signor Ministro, di finanza superficiale; so che a lei non spetta la responsabilità di questo, ma ad altri colleghi di Governo, tuttavia, devo sottolineare che siamo di fronte ad elementi di superficialità finanziaria, perché sappiamo tutti che gli enti lirici hanno bisogno di almeno 60 miliardi ogni anno, e non è una scoperta di oggi, parlano chiaro i disavanzi degli ultimi 5-6 anni.

Quando ero sindaco di Modena mi trovavo in una situazione debitoria pesante; ma

non pagavo tutti i creditori al 50 per cento, sarebbe stata una politica sciocca; pagavo al cento per cento i creditori minori e non pagavo affatto i creditori maggiori. Io mi rendo conto che affrontare nel suo complesso il disavanzo degli enti pubblici locali è un impegno assai grosso e capisco la lentezza nell'accostarvisi; ma quando si tratta di istituzioni che sono sotto il controllo del ministero e questo avverte che occorrono 60 miliardi, noi facciamo la legge di copertura delle necessità e abbiamo 30 miliardi in conto capitale e 30 di autorizzazione a mutui: che senso ha tutto ciò?

L'urgenza del provvedimento, l'aver ottenuto finalmente all'obbligo di presentare un disegno di legge di riforma, ci inducono ad avere un atteggiamento meno intransigente e quindi ci limiteremo ad astenerci dalla votazione.

CABRAS. Non c'è dubbio che si ha la sensazione del già visto, del già udito. Una analoga discussione l'abbiamo tenuta nel luglio scorso a proposito dei contributi per i teatri di prosa. Siamo cioè di fronte a provvedimenti parziali, che sono un po' la croce del Parlamento; è giusta dunque la rivendicazione di una legge organica di riforma che affronti il problema degli enti lirici e delle attività musicali tenendo conto degli obblighi assunti dalle regioni in seguito al decentramento di alcuni compiti. Comunque in questo caso, a differenza di quanto avviene per il teatro di prosa, c'è una speranza: il ministro ha presentato in merito un disegno di legge. Noi ci troviamo per ora a dover coprire un vuoto finanziario in modo da evitare che gli enti lirici restino paralizzati nelle loro attività fintanto che la Camera ed il Senato non abbiano affrontato il problema di una riforma generale.

Anche il gruppo democristiano ritiene che questo provvedimento abbia una valenza finanziaria non adeguata a quelle che sono già adesso le spese degli enti lirici. Non c'è dubbio che soltanto nel quadro della ricerca di un nuovo pubblico e quindi di una nuova diffusione e di una nuova polarizzazione delle attività e delle istituzioni liriche, musicali, concertistiche sarà possibile reperire anche nuove entrate e dare una dimensione nuova all'intero settore. Ma non c'è dubbio che è da lamentare quanto meno come non realistico questo stanziamento.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1975

Noi immaginiamo comunque facilmente quanta fatica abbia dovuto fare il ministro senatore Sarti per estorcere al collega del Tesoro una somma di trenta miliardi. E quindi, anche per solidarietà nei confronti di questa impresa che non sarà stata certo facile, noi ci rassegnamo, tenendo presente che non si può assolutamente, in questa materia, continuare nella politica della lesina. Politica della lesina che significa politica dell'indebitamento, politica del deterioramento anche della qualità delle attività che attingono alla diffusione della cultura nel nostro paese.

Pur con queste riserve, tenendo conto della necessità di giungere all'approvazione di questa legge, il gruppo democristiano si dichiara favorevole.

ALFANO. Onorevole ministro non vorrei essere da meno del suo collega di gruppo e le esprimo anch'io la mia solidarietà; solidarietà che devo far seguire non da una polemica, ma da profonde meditazioni sullo argomento. Vorrei anche anticiparle le mie scuse per il fatto che probabilmente nella mia esposizione intaccherò la sua suscettibilità.

Non le chiedo certamente perché quest'anno sia mancato a Sorrento, dove era atteso da molti suoi amici e dagli stessi organizzatori. Ci sono stati amarezza e disappunto, mitigati per la verità dalla presenza del sottosegretario Drago che è stato molto brillante.

Le parlerò, onorevole ministro, del San Carlo di Napoli.

BOLDRIN, Relatore. Io non ho parlato però della Fenice di Venezia! Eppure sono di Venezia.

ALFANO. È doveroso che io richiami la sua attenzione, onorevole ministro, sul San Carlo di Napoli visto che proprio stamane è stata rinnovata la formale promessa di giungere entro la fine dell'anno all'auspicata riforma degli enti lirici. Mi pare che proprio ella, nel corso dell'ultima seduta di maggio, abbia dato assicurazione a questa Commissione che la riforma sarà varata entro l'anno 1975. Ecco allora che trovandoci alla vigilia della riforma è necessario parlare del San Carlo di Napoli.

Della legge Corona, la legge 14 agosto 1967, n. 800, tutti dicono che è nata morta, che è fallimentare; i più generosi dicono che non è stata bene attuata. Io non voglio emanare una sentenza, posso dire soltanto e sempli-

cemente che questa legge non è stata riconosciuta. Il solo fatto che questa mattina con una leggina stiamo ribadendo le decisioni della legge n. 800 è la prova della sua carenza. Desidero soffermarmi sul San Carlo di Napoli perché la legge n. 800 negli articoli 6 e 7 ha giustamente rivendicato una legittimità per due soli teatri lirici, quello di Roma e quello di Milano; infatti l'ultimo comma dell'articolo 6 recita che: « Al teatro dell'opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato »; mentre in base all'articolo 7 « il teatro della Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale ».

Mi perdoni dunque onorevole ministro, ma io devo parlare del nostro San Carlo a prescindere dalla funzione operativa che esso svolge nell'ambito del Mezzogiorno d'Italia; se si vuole avere riguardo per Roma capitale e per Milano capitale dell'industria, allora si abbia riguardo anche per la capitale della miseria.

Il San Carlo è il più antico teatro funzionante del mondo, essendo stato inaugurato il 4 marzo 1737, e non avendo mai interrotto le sue stagioni annuali né in occasione dell'incendio del 1816 (fu ricostruito in sei mesi dall'architetto Niccolini sulla pianta del Medrano) né durante l'ultima guerra, quando furono allestiti spettacoli e concerti per le forze armate e, dopo l'8 settembre, per le truppe alleate, in regime di requisizione da parte dell'VIII armata britannica.

L'esistenza, nel '700, della fiorente scuola musicale napoletana e lo splendore architettonico del Teatro (poi descritto dal Stendhal come una delle meraviglie europee) proiettarono il San Carlo all'avanguardia dell'interesse musicale internazionale, grazie alle opere di compositori come Leo, Porpora, Traetta, Piccinni, Vinci, Anfossi, Durante, Jommelli, Cimarosa, Paisiello, Zingarelli, mentre musicisti di altre scuole ambirono rappresentarvi le loro composizioni, da Hasse ad Haydn, a Giovanni Sebastiano Bach, a Gluck.

Le fortune del San Carlo continuarono nella prima metà dell'Ottocento, con il trasferimento a Napoli di Gioacchino Rossini, che compose per il teatro dieci opere, e quindi di Gaetano Donizetti, che vi rimase vent'anni, componendo espressamente per il San Carlo sedici opere, fra cui *Lucia di Lammermoor*, *Maria Stuarda*, *Poliuto*, *Roberto Devereux*.

I più grandi cantanti dell'epoca erano scriturati « a stagione »: Manuel Garcia, Isabella Colbran, Giuditta Pasta, Giovan Battista Rubini, Luigi Labrache, Domenico Donzelli, Maria Malibran, Gilberto Duprez, mentre veniva istituita per la prima volta in Italia, una scuola di ballo tuttora funzionante, Giuseppe Verdi scrisse per il San Carlo *Alzira*, *Luisa Miller* e *Ballo in maschera*, poi proibito dalla censura borbonica, ed opere numerosissime composero Spontini, Pacini, Mercadante.

Con il finire dell'Ottocento e della grande stagione del melodramma romantico il San Carlo rimase fra i protagonisti dei nuovi orientamenti musicali italiani, e la scuola napoletana dette al movimento cosiddetto « verista » ben quattro compositori: Leoncavallo, Giordano, Cilea ed Alfano. Contemporaneamente, l'azione meritoria di un grande musicista e direttore d'orchestra, Giuseppe Par-tucci, valse ad introdurre la musica wagneriana nelle consuetudini del teatro.

Nei primi anni del novecento, uno dei meriti del San Carlo fu quello di affermare la preminenza della figura del direttore d'orchestra dello spettacolo lirico: Leopoldo Mugnone napoletano come Martucci, grande rivale di Arturo Toscanini, diresse stabilmente numerose stagioni, così come Eduardo Vitale, Ettore Panizza, che tanto doveva poi contribuire all'affermazione del Metropolitan di New York, Eduardo Mascheroni, il quale, nel 1908, cedette personalmente la bacchetta a Richard Strauss per la « prima » italiana della « Salomé ». E poi Cleofonte Campanini, Vittorio Gui, Gino Marinuzzi e Pietro Mascagni, direttore stabile dell'orchestra dal 1915 al 1922.

Nel secondo dopoguerra, restituito alla gestione ordinaria dalle truppe alleate, il San Carlo riprese in brevissimo tempo il suo ruolo europeo: memorabile la prima del *Wozzek* di Alban Berg il 26 dicembre 1946, direttore Karl Böhm, rimasto lungamente alla guida dell'orchestra, affidata anche ad altri celebri direttori stranieri, come Ferenc Fric-say, Herman Scherchen, André Cluitiens, Hans Knappertsbusch, Dimitri Mitropoulos.

Ampio spazio e grande risonanza internazionale ebbero in quel periodo le rappresentazioni di *Arianna e Barbablù* di Dukas, *Dall'oggi al domani* di Schoenberg, *Boulevard Solitude* di Henze, *Carmine Burana* e *La Luna* di Orff, *Il protagonista* di Weill, *Opera astratta* di Blacher, *Andata e ritorno* di Hindemith, accanto a novità italiane di Ildebran-

do Pizzetti, Franco Mannino, Nino Rota, Ten-zio Gargiulo, Mario Persico, Guido Pannain, Rossellini, Lualdi, Chailly, Menotti, Profeta, Parodi, Napoli.

Notevole il contributo dato anche al movimento di riscoperta e rivalutazione del patrimonio operistico dell'ottocento, con la rappresentazione di melodrammi dimenticati, quali *Fernando Cortez* di Spontini, *Giulio Cesare* di Haendel, *Giovanna d'Arco* di Verdi, *L'assedio di Corinto* di Rossini, *Il Giuramento* di Mercadante, *Benvenuto Cellini* e *I troiani* di Berlioz, *Nerone* di Boito, *Saffo* di Pacini, *Giovanna d'Arco al rogo* di Honegger, con Ingrid Bergam.

Oltre all'attività operistica in sede, il San Carlo svolge stagioni estive, ed ha dato spettacoli a Pompei, alla Villà Floridiàna, all'Arena Flegrea, al Maschio Angioino. Particolarmente rilevante l'attività sinfonica, espletata attraverso una regolare stagione autunnale che si articola su una media di ventidue concerti nei mesi di ottobre-novembre.

All'estero il San Carlo ha ottenuto cospicui successi a Parigi (1951, celebrazioni verdiane), Edimburgo (1963), San Paulo e Rio de Janeiro (1969), Budapest (1973).

Ma io non intendo parlare solo del San Carlo, signor ministro, tutti gli enti lirici si trovano nelle condizioni che sappiamo, e tutti sono creditori di contributi sino ancora dal 1969. Io conosco la passione che ella ha per il suo dicastero, signor ministro, ma deve pur riconoscere che, suo malgrado, qualcosa in esso non funziona.

È inutile dire che siamo pronti ad elargire altri 16 miliardi, quando — facendo i calcoli — al San Carlo di questi toccherà un miliardo e 300 milioni, mentre il deficit dell'ente ammonta ad un miliardo e 500 milioni... siamo sempre allo stesso punto! Con questo provvedimento non risolviamo niente, perché gli interessi passivi si accrescono anno per anno. Ma allora, diciamoci la verità, siamo amici degli enti lirici, oppure del Monte dei Paschi? C'è la mafia nel mondo della lirica ma è incoraggiata dal ministero che riceve l'avallo del Parlamento, perché sono le banche che sfruttano il 25 per cento dei nostri contributi. E anche ad una riforma di carattere amministrativo, che si deve provvedere, se vogliamo concludere qualcosa; queste cose le dobbiamo dire, bisogna porre una fine alla attuale situazione, altrimenti non facciamo altro che elargire miliardi ai vari istituti di credito.

E allora noi ci domandiamo, signor ministro, quali sono i motivi di questo enorme disavanzo: l'aumento delle spese generali, il tasso di inflazione, l'aumento del costo del personale (se è vero che esso ammonta a 5 miliardi in più rispetto al 1967)?

Nel 1967 si prevede uno stanziamento di 12 miliardi, ma anche per quell'epoca esso risultò inadeguato, come ci ha dimostrato poi l'aumentato *deficit* delle gestioni.

Stando così le cose, il provvedimento oggi al nostro esame rappresenta uno dei tanti interventi-tampone; ciò vuol dire che la farsa si ripete e che l'esperienza non vi ha insegnato niente, per cui oltre che legislatori miopi, siamo anche cattivi amministratori, incapaci di sanare *in toto* il disavanzo moralizzando gli enti lirici.

Anche il contributo ordinario giunge in ritardo, ed invece di provvedere con una legge organica il Governo si barcamena, diventa anacronistico; ma chi sono, i sindacati oppure i mafiosi, a non volere una legge organica? Noi vogliamo sapere il motivo per cui ancora non si è vista quella legge organica che tutti i suoi predecessori, signor ministro, hanno sempre promesso a gran voce. C'è da supporre che, se è in buona fede, la classe dirigente non ha allora coscienza del problema.

Secondo noi, l'unico modo di risolvere i gravissimi problemi che affliggono gli enti lirici, è quello di azzerarne il *deficit* di gestione, e di responsabilizzare i singoli interventi attraverso il varo della legge organica.

È chiaro che gli enti lirici godono della autonomia ma non l'attuano nel modo giusto: cosa fa chi ha il diritto ed il dovere di controllare, nel caso specifico il Ministero? Perché il Ministero non interviene per una maggiore oculatezza nelle spese, dal momento che sono proprio i fiduciari della maggioranza e gli amici del Governo che amministrano gli enti lirici?

Perché non si fa tutto il possibile per sanare una volta per sempre questo terribile disavanzo? Cosa si pretende, se è vero che per ingaggiare un grosso nome — un soprano o un tenore — si deve passare per forza nei canali mafiosi che hanno la loro sorgente a Milano?

Se per molti la musica è cultura, per me è anche amore, poesia, ispirazione dello spirito e della libertà; perciò quando voi per la musica non fate nulla, contribuite a soffocare l'aspirazione alla libertà, e purtroppo avremo

il raccolto di quella che è stata la vostra semina.

Bisogna innanzi tutto e soprattutto moralizzare, ed a questo il Parlamento, il Governo e di signori intendenti preposti agli enti lirici sono chiamati, non dal Movimento sociale italiano-destra nazionale, ma dall'intera collettività la quale attraverso il pentagramma ritrova, sia pure per brevi momenti, il suo spirito vivificato e purificato in una essenza di sintesi che si rispecchia nei valori antichi e tradizionali di ogni creatura umana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOLDRIN, *Relatore*. Io ritengo inutile la formulazione di un ordine del giorno, mentre desidero invitare il ministro ad intercedere presso l'Italcasse affinché giunga ad una limitazione degli interessi che ammontavano al 22 per cento nel 1973 e al 18 per cento nel 1974. Pagati gli interessi i 60 miliardi si riducono a 49; altri 7 miliardi se ne devono detrarre per i contributi ENPAS e così si arriva a 42 miliardi. La situazione è dunque grave ed un intervento del ministro presso l'Italcasse per una riduzione del tasso di interesse è a mio giudizio indispensabile in modo che la più esigua somma stanziata non venga ulteriormente diminuita.

SARTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Dirò due parole di rito per assolvere il gradito compito di ringraziare il collega Boldrin per la sua relazione e con lui tutti i colleghi che hanno animato il dibattito e ne hanno annunciato uno ancora più ampio, approfondito ed acceso quando il Senato trasmetterà alla Camera il progetto di legge organico che io ho avuto l'onore di presentare circa quattro mesi fa.

Non mi pare pertinente addentrarsi ora nei meandri di quella difficile legge, ma ringrazio comunque i colleghi che hanno avuto l'amabilità di riconoscere che essa è stata presentata e non ci troviamo quindi di fronte al solito provvedimento parziale che il Parlamento aveva già anticipato di non gradire. Questo al nostro esame più che un provvedimento parziale è il classico provvedimento ponte che sana una situazione, che ci riporta all'alba del 1° gennaio 1976 quando, se non sarà stata approvata nel frattempo la legge, noi avremo nel bilancio soltanto i 16 mi-

liardi iniziali ai quali non si potranno aggiungere i 20 previsti nel bilancio 1975.

Naturalmente è lontano da me qualsiasi intento ricattatorio; ciò che dico qui lo ripeterò domani al Senato quando inizieremo lo esame della legge organica. Tale progetto di legge, di iniziativa del Governo, si affianca ad altri di iniziativa parlamentare, e precisamente uno comunista, uno socialista ed uno democristiano che reca addirittura la firma del presidente del Senato Spagnolli: da tutti questi progetti scaturirà un unico testo. Dicendo ciò mi rivolgo in special modo all'onorevole Triva che mostra molta perplessità sul fatto che si possa giungere ad una effettiva legge di riforma. Certo la legge nella sua formulazione attuale non ha la pretesa di risolvere tutti i problemi del settore; è una legge per sua natura aperta al confronto delle parti politiche, aperta al confronto con i testi già presentati e servirà come canovaccio per una discussione che, per quanto preceduta da un ampio *hearing*, si presenta anche al Senato estremamente difficile.

Si tratta di una legge, è bene che i colleghi lo sappiano, che divide al loro interno tutte le forze politiche, che richiede una conoscenza del mondo musicale italiano che non è cosa facile; e non si tratta esclusivamente di una legge sugli enti lirici ma anche sulle attività musicali del nostro paese. La proposta del Governo è una proposta alla Alessandro VI Papa Borgia; divide le competenze ed i poteri attribuendo tredici enti lirici alla competenza dello Stato, sia pure con tutte le rappresentanze regionali necessarie, mentre affida alle regioni l'attività concertistica.

Per non continuare troppo a lungo con queste mie anticipazioni mi limito ora a ripetere che si tratta di una legge aperta, che non esiste da parte del Governo un atteggiamento preclusivo verso apporti, verso integrazioni e anche verso sostanziali ripensamenti. Il progetto ha comunque un pregio sicuro, quello di essere stato presentato, come ha cortesemente ricordato il collega Cabras (ci muoviano in una logica ioneschiana); ma inoltre ha anche quello di rappresentare una riforma finanziaria notevole mettendo a disposizione del settore 60 miliardi nonché prevedendo l'azzeramento delle passività pregresse; perché i *deficit* colmati non si riaprano, infine, sono stati disposti particolari meccanismi. Ci si è sforzati dunque di risalire a monte delle cause assai complesse che determinano i *deficit* degli enti lirici e dico che per

quanto mi riguarda non solo farò quel passo indispensabile presso l'Italcasse ma lo farò confortato dal voto del Parlamento e dal fatto che è stato disposto un progetto di legge organico, cosa richiesta dall'Italcasse non solo per pagare gli stipendi agli 8 mila lavoratori del settore ma anche per ribassare i tassi di interesse.

Naturalmente questo discorso non è conclusivo; lo dico subito all'onorevole Alfano che aveva chiesto un'assicurazione in questo senso. Certamente io non sono in grado di anticipare tutto il dibattito che si svolgerà in Parlamento, ma voglio ricordare quell'articolo 7 tanto criticato. Se non il padre, io posso considerarmi in un certo senso lo zio della legge n. 800 del 1967 in quanto come sottosegretario del ministro Corona ho partecipato personalmente alla sua stesura ed ho dunque anch'io la mia parte di responsabilità. Mi ricordo che uno dei passaggi più delicati in quest'aula fu quello del collega Gagliardi che fece un discorso simile a quello del collega Alfano, ma naturalmente a favore della Fenice di Venezia. Accanto a quella del teatro dell'opera di Roma e della Scala di Milano, il collega Gagliardi avrebbe voluto che fosse riconosciuta la rappresentatività della sua Fenice.

ALFANO. Ma il San Carlo di Napoli rappresenta il Mezzogiorno!

SARTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche da un punto di vista estetico non è piacevole continuare ad insistere su un tale argomento.

In nessuno dei ministri che sono a capo di un dicastero che si interessa di problemi culturali c'è l'animo rinascimentale di Papa Paolo III Farnese che pretendeva dagli artisti « un lavoro degno di Roma e del pontificato nostro d'oro »; io purtroppo, onorevole presidente, non possono portare altro che piccole chiesette, non cattedrali, sia per la lirica sia per la prosa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previ-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1975

sti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attività musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'esercizio finanziario 1975 i fondi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, sono elevati da lire 16 miliardi a lire 30 miliardi.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per l'importo di lire 30 miliardi per le esigenze connesse alle attività di istituto dell'esercizio 1975 ad integrazione dei fondi di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 3.

La determinazione dell'importo dei mutui per ciascun ente ed istituzione e la ripartizione tra gli enti e le istituzioni medesime dei maggiori fondi di cui al precedente articolo sono effettuate secondo le modalità ed i criteri previsti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 27 novembre 1973, n. 811.

(È approvato).

ART. 4.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo per capitale e interessi è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato al termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente il 1° dicembre 1976.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Cifarelli ed altri: « Intervento straordinario a favore delle attività musicali » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3982):

Presenti	23
Votanti	14
Maggioranza	8
Astenuti	9
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Belussi Ernesta, Boldrin, Cabras, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Chanoux, Fontana, Iozzelli, Mattarelli, Tantalo, Turnaturi e Zolla.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flaminio, Lavagnoli, Monti Renato, Tripodi Girolamo e Triva.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO